

# Conflitto dei nomi in Europa: se n'è discusso al 6°

## Congresso dell'Evs

di Liliana Palmieri

Il conflitto di nomi in Europa. Cause, analisi, soluzioni": questo il filo conduttore della sesta edizione del congresso dell'associazione europea degli ufficiali di stato civile (Evs), tenutosi in Svizzera, ad Engelberg, il 22 e 23 maggio scorsi. Il tema era di grande attualità e la prima riflessione che se ne può trarre è che il cammino per arrivare a costruire un diritto comune europeo in materia di nomi non sarà né breve né indolore, considerati i contrapposti interessi in gioco, che vedono fronteggiarsi, da un lato l'esigenza di certezza nell'identificazione delle persone e le connesse problematiche legate alla sicurezza, interna e internazionale, dall'altro la più ampia libertà lasciata all'individuo nella scelta del proprio nome. Data l'ampiezza e la complessità della materia, in questa sede non è possibile analizzare compiutamente i termini della questione, per i quali si rinvia ad uno studio più approfondito che verrà pubblicato nella rivista "I Servizi Demografici" della Maggioli editore. Si cercherà, tuttavia, di offrire uno spaccato del quadro, a tinte contrastanti, emerso dai lavori di Engelberg, in cui accanto a proposte molto interessanti, ne troviamo altre decisamente rivoluzionarie ... forse addirittura sconcertanti!

Partendo dal presupposto che le difformità che si registrano nelle diverse legislazioni nazionali rappresentano un grave ostacolo alla libera circolazione delle persone, creando ai cittadini europei notevoli problemi dal punto di vista amministrativo e non solo, è stato ipotizzato un ventaglio di proposte finalizzate ad un'efficace soluzione del problema. Il punto di partenza è assolutamente condivisibile, poiché sono fin troppo noti i problemi legati al diverso modo di identificare le persone nei vari stati. La questione diventa, invece, particolarmente delicata quando si arriva ad ipotizzare la creazione di un diritto del nome sovranazionale europeo "di carattere opzionale" per scongiurare l'insorgere dei conflitti sui nomi. Il carattere opzionale cui si fa riferimento non può che destare preoccupazione, stanti le specifiche caratteristiche che il diritto al nome possiede nel nostro ordi-



Liliana Palmieri, esperta ANUSCA

namento, istituto circondato da tante e tali regole e cautele, sia nella fase della attribuzione, sia per le successive modifiche, volontarie o per effetto di automatismi di legge, che introdurre un fattore opzionale, ossia una libera scelta dell'interessato appare destabilizzante. Peraltro, è abbastanza evidente come in questo complicato meccanismo venga messo a repentaglio il fragile equilibrio dei rapporti fra i diversi stati, equilibrio che per essere raggiunto e mantenuto necessita di un sacrificio, di intensità variabile, da parte delle singole sovranità nazionali. E' chiaro che se passasse il principio del carattere opzionale del nome si aprirebbe la strada per consentire alla persona di determinare liberamente, senza nessuna interferenza statale, le proprie generalità. Non facciamo fatica, come funzionari dei servizi demografici, ad immaginare quali prospettive verrebbero a profilarsi nel nostro futuro professionale, se è bastata la banale, al confronto, applicazione dell'art. 36 d.P.R. n. 396/2000, per creare un certo scompiglio ...

Altra proposta sconcertante è quella di prevedere, oltre al nome, strumenti "alternativi" di identificazione delle persone; espresso in altri termini, ciò significa che l'identificazione di una

persona non debba passare necessariamente attraverso il nome, ma può avvenire con altri sistemi, come ad esempio i codici individuali o simili. Tuttavia, nella dichiarazione di Engelberg sono state avanzate anche proposte che meritano di essere prese in considerazione; fra i suggerimenti condivisibili ritengo debba valutarsi quello di stabilire dei criteri univoci per la composizione degli elementi di identificazione; ossia, si dovrebbe individuare una regola comune, recepita da tutti gli stati dell'unione, in base alla quale il cittadino sia identificato in maniera omogenea con un prenome ed un cognome. Sono ben conosciuti, infatti, i problemi legati ad un diverso modo di indicare le generalità dei cittadini nei vari stati dell'unione; fra questi l'uso del patronimico rappresenta uno dei casi più emblematici. Addivenire alla scelta di identificare su base convenzionale il cittadino europeo in maniera uniforme, con un nome (composto di un numero limitato di elementi) ed un cognome rappresenterebbe già un grande passo avanti verso la conquista di un diritto comune dei nomi. Altre proposte si pongono in netta contrapposizione con i principi

segue da pag. 7: **conflitto dei nomi...**

vigenti nel nostro ordinamento; ad esempio, lasciare ai genitori la libera scelta del nome e cognome da attribuire al figlio e riservare detta decisione nientemeno che alla sorte in caso di disaccordo fra essi appare una scelta degradante, che si traduce in una totale sconfitta di quel faticoso percorso che alcuni stati hanno compiuto per assicurare al diritto al nome dignità e tutela assoluta. Se è vero che l'intervento statale deve lasciare un giusto spazio alle aspettative e alle esigenze degli individui, è altrettanto vero che questa possibilità deve essere armonizzata e composta con l'interesse pubblico latamente inteso. La stessa proposta di non porre limiti alla libertà di modificare i propri nomi (nome e cognome) rappresenta un attacco inaccettabile al valore che circonda il nome della persona, trattato peggio di un vestito che non piace più e che si può cambiare ogniqualvolta lo si desidera!

Potrebbe, invece, essere meritevole di considerazione la proposta per cui i cambiamenti di cittadinanza o i trasferimenti di residenza in altro Stato non producano effetti sul nome e non costituiscano oggetto di cambiamento in via automatica. Questo risolverebbe, ad esempio, il problema di quei cittadini italiani nati in stati che abbiano criteri di cognomizzazione diversi dai nostri, per cui si sono visti attribuire alla nascita un cognome diverso da quello spettante per la legge italiana e si trovano, al momento della trascrizione

in Italia del loro atto di nascita, a subire la modifica del cognome, in applicazione dell'art. 98 comma 2 d.P.R. 396/2000.

Credo, in sostanza, che non si possa affatto negare l'assurdità di alcune proposte espresse nella dichiarazione di Engelberg, in merito alle quali l'Italia ha espresso un netto dissenso; su altre, invece, si può e si deve discutere, poiché serviranno come spunto di riflessione per individuare alcune misure idonee a risolvere i conflitti. E' chiaro che alcune soluzioni distano anni-luce dal nostro ordinamento, che sarà pure rigido e formalista agli occhi dei progressisti, ma ha l'indubbio pregio di circondare di garanzie assolute il nome, forte di una tradizione giuridica secolare e almeno per quanto riguarda l'aspetto più intimo del diritto della personalità, memore delle nefandezze compiute durante le persecuzioni razziali, che in una logica spietata andavano a colpire gli individui proprio in uno dei diritti fondamentali, ossia quello di essere identificati con il nome spettante per legge e non con un numero ... In definitiva, il quadro complessivo che emerge da queste considerazioni è ricco di tinte contrastanti; mentre è lusinghiera l'attenzione che si nutre verso l'istituto del nome latamente inteso, sia in ambito nazionale sia sul fronte europeo, non può non preoccupare l'assoluta eterogeneità di orientamenti e motivazioni da cui muovono le diverse legislazioni nazionali. Le divergenze che si rilevano sono con-

siderevoli e si dovrà lavorare molto per armonizzare e comporre posizioni così distanti e risolvere tutti quei problemi che si pongono come un ostacolo alla libera circolazione delle persone.

Questo anche se non può negarsi come il diritto alla libera circolazione delle persone sia stato posto dal legislatore a servizio dell'uomo; non può essere concepibile il contrario, ossia che in nome della libera circolazione l'uomo debba sacrificare i propri diritti fondamentali. A questo punto, la vittoria più grande che il legislatore europeo può e deve saper conquistare è quella di riuscire a salvaguardare entrambe queste componenti.



**Meccanica Valentini Alessio**

**costruzioni meccaniche - prototipi**

Via Malpighi, 48 - 48018 Faenza (RA) - tel. e fax 0546/620066  
Internet: [www.valentinialessio.it](http://www.valentinialessio.it) E-mail: [info@valentinialessio.it](mailto:info@valentinialessio.it)

**Timbratrici a secco da tavolo elettriche e manuali**



Mod. T.E.S. 101



Mod. T.M.S. 202



Mod. T.M.S. 203

**Notiziario ANUSCA**

**Direttore Resp.le**  
Primo Mingozzi

**Vice Direttore**  
Paride Gullini

**Redazione**

Primo Mingozzi, Paride Gullini,  
Sauro Dal Fiume, Silvia Zini.



Questo periodico è associato  
all'Unione Stampa Periodica Italiana

## Dichiarazione di Mario Gervasoni

A cura della redazione

**1** I già presidente dell'associazione di stato civile svizzera, Mario Gervasoni, ci ha inviato un testo dove sottolinea il successo della manifestazione di Engelberg, organizzata dai colleghi svizzeri e dell'importante contributo che l'evento ha prodotto con l'elaborazione della "Dichiarazione di Engelberg" sul "diritto europeo del nome".

Scrivendo Gervasoni: "La speranza è che le autorità politiche dei vari Stati abbiano a ben recepire, in termini ragionevoli di tempo, il contenuto e lo spirito di questa dichiarazione, che altro non è che il frutto di esperienze della pratica quotidiana con le quali sono confrontati i cittadini dei Paesi rappresentati e, di riflesso, i funzionari chiamati a operare in questo importante settore delle pubbliche amministrazioni.

Ben possiamo affermare che al 6° Congresso dell'Associazione europea ha arriso un grande successo, grazie pure al buon lavoro del Comitato d'organizzazione. Tutti hanno potuto constatare che l'Associazione Europea degli ufficiali di stato civile è oggi un'affermata realtà a livello internazionale e ci compiacciamo del fatto che la nostra presidente Beatrice

Rancetti è stata nominata vicepresidente del Comitato centrale. E' un meritato riconoscimento non solo personale ma pure per l'Associazione svizzera.

Ci piace ricordare che il primo passo verso l'organizzazione di un ente internazionale si è a suo tempo concretizzato a Neuchatel, in occasione dell'Assemblea generale della nostra Associazione del 1983, con la fondazione della "Comunità di lavoro delle Associazioni professionali degli ufficiali dello stato civile d'Europa". Presenti delegazioni delle Associazioni di Germania (già presidente Joachim Schweinoch), Austria (già presidente Aldo Kathriner), Italia (presidente Paride Gullini) e Svizzera (presidente Mario Gervasoni, che ha assunto la presidenza nel primo periodo di attività)".

(Primo Mingozzi). Ringraziamo l'amico Gervasoni per il contributo che ci ha inviato e informiamo i lettori che i nostri esperti s'intratterranno sui contenuti della dichiarazione di Engelberg sul "conflitto dei nomi in Europa" che si configura come un grande problema europeo. "In questo quadro ha dichiarato il presidente



Mario Gervasoni

Gullini oltre alle osservazioni di merito necessarie per un esteso confronto, è impegno di ANUSCA portare nella sede internazionale dell'EVS tutti quei suggerimenti che possono risultare idonei per un'azione comune verso l'Unione Europea, autorità legittimata a legiferare sul conflitto dei nomi, possibile ostacolo a quell'unione dei popoli prevista dai trattati di Roma".

# CARISBO

# La nascita dello straniero in Italia

di Renzo Calvigioni

Uno degli eventi in continuo aumento è la registrazione della nascita di un cittadino straniero avvenuta in Italia, a seguito della dichiarazione resa dal genitore o dai genitori anch'essi cittadini stranieri: coinvolge senza distinzioni gli ufficiali di stato civile di grandi e piccoli comuni in quanto la denuncia di nascita, in questi casi, viene solitamente resa presso il comune di residenza, anche su suggerimento agli stessi genitori da parte del personale del centro di nascita (di solito, con la frase "In comune sono più esperti..."). La formazione dell'atto di nascita presenta numerosi altri aspetti problematici: dubbi circa la sussistenza di un rapporto di filiazione legittima o naturale, eventuale riconoscimento, attribuzione del cognome e scelta del nome, normativa applicabile, documentazione necessaria.

La dichiarazione di nascita è disciplinata dagli artt. 29-32 del DPR 396/2000: dichiarazione di un soggetto legittimato per rendere la quale è richiesta come documentazione necessaria solamente attestazione di avvenuta nascita che, oltretutto, qualora non vi sia stata assistenza di personale sanitario, può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di autocertificazione. Non è prevista né richiesta ulteriore documentazione ma, una volta verificatosi l'evento "nascita", presentatosi un dichiarante per rendere la denuncia di nascita, munito di attestazione di nascita o di dichiarazione sostitutiva, l'ufficiale di stato civile dovrà necessariamente ricevere la denuncia di nascita. Si tratta di un aspetto che merita di essere sottolineato: l'ufficiale di stato civile registra gli eventi e, in presenza di una dichiarazione dell'evento nascita, resa da persona legittimata, è obbligato a formare il relativo atto: qualsiasi indugio o, peggio, rifiuto, che non trovi giustificazione in uno specifico impedimento di legge che, in questa fase, può essere costituito solamente dalla contrarietà a norme inderogabili di ordine pubblico, espone l'ufficiale di stato civile alle conseguenti responsabilità anche in sede penale. Non solo, ma nel nostro ordinamento la formazione dell'atto di nascita è prioritaria e prevalente anche nel caso in cui la

denuncia di nascita contenga una dichiarazione di filiazione naturale, un riconoscimento contestuale alla denuncia stessa: l'atto di nascita dovrà essere formato senza ritardi, registrando la dichiarazione della parte interessata. Una volta redatto l'atto di nascita, qualsiasi inesattezza od errore in esso contenuto, sia che attenga a mere formalità od a scritturazione sbagliata o, al contrario, riguardi gli aspetti sostanziali dell'atto stesso, potrà essere sanato con gli strumenti della correzione o della rettificazione (art. 98 e 95 del DPR 396/2000): in altre parole, è necessario che l'ufficiale di stato civile riceva regolarmente la dichiarazione di nascita e formi il relativo atto, perché per tutti gli errori sussiste possibilità di rimedio, a condizione che l'atto esista ed il neonato sia stato iscritto. Riguardo ai cittadini stranieri non ha alcuna rilevanza il fatto che siano o meno in possesso del permesso di soggiorno: come detto, l'ufficiale di stato civile registra gli eventi e questo deve avvenire anche nel caso la nascita provenga da genitori non in regola. Se la nascita verrà dichiarata come filiazione legittima, cioè i genitori comunicheranno di essere coniugati tra loro, l'ufficiale di stato civile provvederà a redigere l'atto utilizzando le formule previste per la filiazione legittima, senza che sia necessaria alcuna documentazione a dimostrazione dello stato coniugale. Tale procedura va seguita anche nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti in anagrafe e, tra i loro dati anagrafici, non risultino notizie in merito al matrimonio: dobbiamo, infatti ricordare che l'anagrafe e lo stato civile sono disciplinate da normative completamente diverse che prevedono adempimenti diversi. Oviamente, in un caso del genere, la denuncia di nascita costituirà motivo per invitare gli interessati e produrre la documentazione necessaria per aggiornare i dati anagrafici con le notizie relative al loro matrimonio, ma questo non dovrà costituire elemento di ritardo o di rinvio della formazione dell'atto di nascita, che dovrà essere formato secondo quanto dichiarato dalle parti. Se la nascita verrà dichiarata come filiazione naturale riconosciuta, allo stesso modo prevarrà sul riconoscimento



Renzo Calvigioni, esperto ANUSCA impegnato a EuroPA 2006

l'aspetto relativo alla denuncia di nascita: gli interessati dovranno dichiarare che, secondo la legge dello Stato di appartenenza, sussistono le condizioni ed i requisiti per effettuare il riconoscimento e che i genitori stessi hanno la capacità richiesta.

La denuncia di nascita con il contestuale riconoscimento verrà ricevuta formando un atto, utilizzando le formule previste dal D.M. 5/4/2002.

Dobbiamo però ricordare che nel caso di filiazione naturale riconosciuta, in alcuni ordinamenti stranieri non sussiste alcun limite riguardo all'età necessaria per il genitore che voglia riconoscere un figlio.

Al contrario, il nostro ordinamento pone, con l'art. 250 c. 5 c.c., un limite inderogabile di ordine pubblico "Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non abbiano compiuto il sedicesimo anno di età": si tratta di disposizione che, proprio per la sua natura, trova applicazione in ogni caso, anche riguardo ai cittadini stranieri ed anche nel caso in cui l'ordinamento dello Stato di appartenenza non ponga limiti in proposito. In realtà, la stessa legge 218/1995 ricorda all'art. 16 che la legge straniera non deve essere applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico: poiché sussiste, in questo caso, un limite inderogabile, questo troverà applica-

# Tessera elettorale: un documento superato

a cura di Umberto Coassin

**A**bbiamo espresso più volte le nostre perplessità e contrarietà, motivandole, sulla sostituzione del certificato elettorale con altro strumento cartaceo. Raccogliendo lo sfogo del Ministro dell'interno Enzo Bianco, dopo le politiche 2001: "mai più tessera elettorale", suggerimmo di far votare gli elettori con il solo documento di identificazione, in attesa di un radicale cambiamento della gestione delle operazioni di voto: dalla gestione manuale a quella elettronica, utilizzando la stessa Cie.

Da Euro P.A. di Rimini - 14/17 Giugno 2006, 6<sup>a</sup> edizione, adesso arriva un'altra interessante proposta del nostro vicepresidente e dirigente del servizio elettorale del comune di Bologna Sergio Santi, intesa a superare le difficoltà insite, e peraltro note agli operatori, nell'attuale documento che i cittadini maggiorenni devono presentare ai seggi per esercitare il loro diritto di elettorato attivo.

L'idea propositiva di Santi prende spunto dal certificato elettorale che ora, in applicazione della L. 459/2001, viene inviato agli elettori residenti all'estero per farli votare per corrispondenza. Il certificato contiene una comunicazione molto semplice e scarna su tipo, tempi e modalità della votazione, con in calce un tagliando staccabile che l'elettore deve restituire al proprio Consolato, in busta diversa da quella contenente la/e scheda/e votate. Alla stessa maniera si potrebbe utilizzare simile certificato-comunicazione anche per gli elettori residenti e votanti in Italia. Avviso da

inviare per posta con la funzione, in primis, di informare gli elettori per cosa e quando si vota, e che andrà presentato al seggio, dove verrà staccato il tagliando in calce per il riscontro dei votanti e, inoltre, per evitare che gli elettori, cui è consentito votare in altra sezione e/o in altro comune, possano farlo più volte. Questa innovazione permetterebbe, immediatamente, di eliminare la vigente tessera elettorale, la cui stampa, ristampa, invio dei talloncini adesivi per le variazioni, assieme al rilascio dei duplicati, che sappiamo essere numerosi in occasione di ogni elezione, comportano un impegno lavorativo e finanziario rilevanti.

Eventuali comunicazioni restituite dagli uffici postali, a quelli elettorali comunali, andrebbero consegnate ai presidenti di sezione al momento del suo insediamento. L'elettore troverà, così, il proprio "certificato elettorale", con relativo tagliando, direttamente al seggio, senza doversi recare prima in comune a ritirarlo. Al seggio, l'ammissibilità al voto di questi elettori, così come degli altri, è immediatamente verificata dalla loro iscrizione nella lista elettorale sezionale. Solo qualora l'elettore non risultasse iscritto, il presidente lo diriggerà all'ufficio elettorale del comune per gli opportuni e conseguenti riscontri della sua posizione.

Una procedura, quella suggerita da Santi, molto più funzionale ed economica rispetto all'attuale, che farebbe superare anche la palese violazione della privacy che comporta l'uso della tessera elettorale cartacea, in



Umberto Coassin

quanto le "timbrature" sulla partecipazione (o meno) dell'elettore al voto ne rivelano il comportamento elettorale. La questione è stata ripetutamente sollevata e richiamata dal Garante della protezione dei dati personali. Senza sconfinare in campi che non sono nostri, come quello politico, crediamo che tecnicamente e anche giuridicamente la proposta sia valida e, quindi, da sostenere e illustrare (da Anusca) in tutte le sedi deputate, a partire, ovviamente, dal servizio elettorale centrale del Ministero dell'interno, nello spirito di reciproca collaborazione in atto da sempre. Restano, nel frattempo, auspicabili suggerimenti e contributi migliorativi al progetto dei nostri operatori elettorali.

segue da pag. 10: **la nascita dello straniero...**

zione anche nei confronti dei cittadini stranieri che, pertanto, non potranno essere ammessi al riconoscimento, che potrà eventualmente, avvenire solamente dopo che sia stata raggiunta l'età richiesta. Fino a che questo non avvenga, il genitore che non ha ancora compiuto i 16 anni non potrà essere menzionato nell'atto di nascita, pur se previsto dall'ordinamento straniero.

E' appena il caso di ricordare che quanto esposto trova applicazione nel caso in cui entrambi i genitori siano cittadini stranieri e, di conseguenza, il figlio sia ugualmente straniero: al contrario, se uno solo dei genitori

fosse cittadino italiano, si applicherebbero esclusivamente le disposizioni del nostro ordinamento, sia riguardo alla filiazione, che all'attribuzione del cognome ed alla scelta del nome.

Dunque, l'ufficiale di stato civile è chiamato, anche nelle problematiche esaminate, a svolgere funzioni importanti e delicate che richiedono la necessaria preparazione ed un elevato livello di professionalità: è un aspetto che Anusca cura da tanto tempo con seminari, convegni, corsi, ma anche con un ventaglio di servizi sempre più numerosi e rilevanti e, soprattutto, realmente di supporto agli operatori

negli adempimenti quotidiani. L'articolo completo è pubblicato sul n.9 della Rivista "I Servizi Demografici".



## Dal 5 al 22 giugno, 12 giornate d'aula **Tutela della Privacy a Siracusa**

*di Sauro Dal Fiume*

**A**NUSCA ha realizzato per il Comune di Siracusa un Corso di formazione sulla normativa a tutela della privacy ("Dalla Legge n.675/96 al nuovo Codice"), rivolto a n° 180 operatori appartenenti a diversi Servizi (Servizi Demografici, Politiche Culturali, Polizia Municipale, Politiche Sociali, Fiscalità Locale, Servizi Finanziari). Si è trattato di un percorso formativo di tre settimane, dal 5 al 22 giugno, per un totale di 12 giornate d'aula. Due intere giornate formative sono state destinate esclusivamente alla classe dirigente, giornate che hanno visto anche la partecipazione del Segretario Generale e del Direttore Generale del Comune di Siracusa. I docenti incaricati da ANUSCA sono stati: Dott. Stefano Paoli, Consulente e Formatore aziende e P.A., Dott. Claudio Filippi, Dirigente Ufficio Nazionale del Garante per la

protezione dei dati, Dott.ssa Daniela Gemelli, Funzionario Comune di Bologna, Responsabile Ufficio Sportello del Cittadino.

Questo corso, che è rientrato nel più ampio piano di formazione 2006 stilato dall'Ufficio Formazione del Comune di Siracusa, mirava a fornire ai destinatari gli strumenti necessari per una adeguata applicazione della nuova disciplina. A tal fine, l'esperienza formativa è stata strutturata secondo una modalità teorico/pratica, ovvero integrando l'illustrazione dei principi della normativa con la traduzione operativa degli specifici adempimenti in materia. Il Vice Presidente nazionale Corrado Zaccaria ci ha inviato anche alcuni articoli usciti sui quotidiani siciliani sul "Corso di privacy al Vermexio", come quello de "La Sicilia" a firma Giusy Cantone che contiene una dichiarazione di Gina Spadaio, dirigente dell'ufficio formazione del Comune di



*Claudio Filippi, docente al corso organizzato da ANUSCA a Siracusa*

Siracusa, che prevede "nel prossimo autunno di estendere l'iniziativa agli amministratori, ai consiglieri ed agli assessori comunali". Un ringraziamento ai relatori, ai partecipanti ed agli organizzatori per il successo dell'importante iniziativa di Siracusa.



*Una parte dei partecipanti al corso di Siracusa*